



**A. M. A. T.**

*Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto*

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**OGGETTO**

**Giudizi Cristallo Paolo + 15 e Montemurro Luigi + 5 (massa vestiario) - Proposizione appello - Mandato all'Avv. Olimpia Cimaglia.**

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno 24 (ventiquattro) del mese di aprile, alle ore 09.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

**MEMBRI EFFETTIVI**

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO (a.g.)

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

**MEMBRI SUPPLENTI**

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (a.g.)

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la deliberazione n°97 del 21/05/1994 con cui si affidava il mandato per la difesa dell'AMAT all'Avv. Giovanni Albano nei giudizi promossi dai dipendenti Cristallo Paolo+15 e Montemurro Luigi+5, rappresentati e difesi dal Dr. Proc. Lorenzo Iacobbi, intesi ad ottenere il risarcimento danni per la mancata attribuzione della massa vestiario;
- Viste le sentenze nn°2038/96 e 2052/96, depositate il 29/05/1996, con cui il Giudice adito ha parzialmente accolto la domanda dei ricorrenti;
- Ritenuta l'opportunità di proporre appello avverso le suddette sentenze;
- Visti gli atti;
- Visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- Visto lo Statuto Aziendale
- Visto il bilancio di previsione 1997;
- A voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

## DELIBERA

- di proporre appello avverso le sentenze n°2038/1996 e n° 2052/1996, emesse dal Pretore di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, Dr. Marcello Maggi, depositate il 29/05/1996 e non notificate, affidando il mandato all'Avv. Olimpia Cimaglia, Capo Ripartizione Affari Legali;
- di porre la spesa presuntiva di £ 200.000 a titolo di fondo spese e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1997, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE  
(avv. Arturo Masi)



IL SEGRETARIO  
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il .....

Resa esecutiva il **24 APR. 1997** .....

IL SEGRETARIO  
Del Consiglio di Amministrazione  
IL DIRETTORE  
(Semerari Raffaele)



# Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 07/maggio/1997

Prot. n° : Dir/ 1578/97

Raccomandata a mano

Spett/le  
Segreteria 4° Settore  
Affari Generali  
del Comune di Taranto  
Palazzo Latagliata

TARANTO

*Minale 8.5.97*

Compiegata alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 24 aprile 1997, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 89 - 95.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Ing. Francesco Lucibello)



74100 TARANTO

18 OTT. 1996

1996

SEUR. C.d.A.

DIRETT.  
C.A. PERS.  
DR. CIMMAGLIA  
N. 2038  
N. 4707/PG R.G.  
N. 8842 CRON.

10977 di Prot.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore di Taranto Dr. Marcello Maggi, in funzione di  
giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 4707/PG

Lavoro, avente per oggetto: pagamento massa vestiario

promessa da

Cristallo Paolo-Generali Aldo-Gambardella

Emilio-Sclafani

Cataldo-Rendè Angelo-Bisci Mario-Capogrosso Ippazio-Dimitri

Giuseppe-Dimatteo Mario-Chiti Armido-Capogrosso Cosimo

Antonio-Passalacqua Giacomo-Loparco Domenico-Salinari

Carmine-Attollino

Francesco-Cotugno

Ciro..... rapp. ti e difesi dal dr.

proc. L. Iacobbi

ATTORE

contro

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto - in persona

del suo legale rappresentante pro tempore

..... rapp. e dif. dal dr.

proc. G. Albano

CONVENUTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 22-4-1994, i ricorrenti

indicati in epigrafe, dipendenti dell'Azienda

Municipalizzata Autotrasporti di Taranto-A.M.A.T., con la

qualifica di autisti, assumendo di non avere ricevuto, da

parte della datrice, per il periodo 1990-1993, il vestiario

CONTR. LAVORO  
N. Cron. Mod. A  
CONTROVERSIA LAVORO  
Ind. trasferta L. 5.360  
Taranto 18 OTT. 1996  
UFFICIALE GIUDIZIARIO

3

da lavoro, giusta art.50 CCNL categoria autoferrotranvieri del 1976, nè di avere adeguato indennizzo economico sostitutivo, chiedevano a questo Pretore, previa declaratoria del proprio diritto a vedersi dotare del vestiario uniforme per gli anni predetti, la condanna dell'A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante, al pagamento in loro favore, a titolo risarcitorio, dell'equivalente di quanto non corrisposto, pari all'85% del costo del vestiario a ciascuno spettante al netto di quanto già liquidato dall'azienda, e quantificato in £.1.700.000 pro-capite, oltre interessi e svalutazione monetaria, e ciò in ottemperanza dell'accordo sindacale intervenuto in data 15-5-1993 tra le OO.SS. e l'Amat; chiedevano inoltre la condanna della datrice al pagamento in loro favore di un ulteriore indennizzo, causa la mancata assegnazione del vestiario uniforme relativo al biennio 1994-95, e delle giacche, cappotti, ed impermeabili relativi al quinquennio 1994-98, assegnazione in loro favore stabilita dal predetto accordo.

Costituendosi l'Amat deduceva che, in ottemperanza della convenzione del 15-5-1993 aveva provveduto a pagare al personale quanto dovuto, ivi compreso il corrispettivo per lo slittamento dei termini di assegnazione del vestiario dal 1992 al 1994 previsto in sede sindacale, e che quindi null'altro questi potevano vantare. Chiedeva pertanto il rigetto dell'avverso ricorso, con vittoria di spese.

Pronunciata ordinanza ex art.423 c.p.c., disposte esibizioni documentali, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa sulle conclusioni dei procuratori costituiti come da dispositivo in calce.



*Handwritten signature or mark.*



#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso può trovare accoglimento, per quanto di ragione. L'art.50 del CCNL 23-7-1976 garantisce il diritto ai dipendenti delle aziende che svolgono servizi di autotrasporto di linea, quale l'odierna convenuta, alla fornitura di un "vestiario uniforme obbligatorio" in particolare per il personale viaggiante cui appartengono gli odierni ricorrenti.

Il contratto stabilisce poi per ciascuna tipologia di capo la periodicità di acquisto e sostituzione, ponendone il relativo costo per il 70% a carico dell'azienda e per il 30% a carico del lavoratore.

Non è contestato in causa che l' A.M.A.T. a seguito di accordi integrativi aziendali di maggiore favore per i dipendenti, si sia di fatto accollata l'onere della spesa in ragione dell'85%; così come è pacifico che l'Azienda non abbia fornito ai ricorrenti detto vestiario per gli anni dal 1990 al 1993 (vedi preambolo accordo sindacale del 15-5-1993 recepito dall' A.M.A.T. con delibera della propria commissione amministratrice in data 29-5-1993), corrispondendo loro con la busta paga di settembre 1993, in esecuzione dell'accordo sindacale citato, delle somme pari a f.1.036.147 lorde (importo che l'Amat non ha contestato di avere già corrisposto a ciascuno degli odierni ricorrenti), ritenuto però non soddisfattivo del dovuto.

Infine, l'azienda non ha contestato che i capi spettanti per gli indicati bienni comprendessero specificamente a) un

cappotto di pelle; b) una divisa invernale ogni due anni; c) una divisa estiva ogni due anni.

Per ovviare alla mancata assegnazione al personale del vestiario, "causata da ritardi burocratici inerenti ai nuovi sistemi di gara per l'aggiudicazione delle forniture" l'Amat e le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipularono in data 15 maggio 1993 un accordo nel quale le parti, dando atto che nei bienni predetti il personale aveva dovuto "sopperire alla carenza di vestiario uniforme con mezzi propri", convenivano tra l'altro, che "l'azienda a titolo di rimborso spese, provvederà a liquidare agli aventi diritto: a) la quota della spesa di propria competenza che avrebbe dovuto sostenere per l'acquisto del vestiario uniforme nei bienni 1990/91, 1992/93; b) un corrispettivo per lo slittamento dei termini per l'assegnazione di giacche di pelle, cappotti ed impermeabili dal 1992 al 1994."

I ricorrenti chiedono pertanto la condanna della datrice al pagamento della *differenza* tra quanto riconosciuto dall'azienda con la dazione della somma di £.1.036.147 lorde, e quanto si assume spettante in base all'effettivo valore di mercato del vestiario non procurato.

La convenuta ha contestato siffatta pretesa deducendo l'idoneità degli importi predetti a soddisfare il credito nascente dall'accordo e richiamando il contenuto della sentenza n. 7336/94 della Corte di Cassazione, secondo la quale la mancata fornitura del vestiario configura una inadempienza contrattuale che legittima una domanda risarcitoria dei lavoratori, sui quali grava l'onere di



provare di avere subito in concreto un pregiudizio economico, sopportando un'usura dei propri abiti in misura superiore alla quota dell'esborso posto a loro carico, onere probatorio che nella specie non sarebbe stato assolto.

Tali argomentazioni della convenuta non possono condividersi. In primo luogo va rilevato che la pronuncia ora citata non si attaglia perfettamente al caso di specie, in cui i lavoratori hanno agito sulla base di un'accordo sindacale, nel corpo del quale le parti davano espressamente atto del fatto che "nei bienni predetti il personale ha dovuto sopperire alla carenza di vestiario



uniforme con mezzi propri" e conseguentemente stabilivano corresponsione ai lavoratori della quota di spesa a carico dell'azienda. Esse così attestavano, quale dato di fatto e presupposto della convenzione, che il personale avente diritto aveva provveduto interamente con mezzi propri alla spesa del vestiario, con ciò riconoscendo, se non nel *quantum*, (che nell'accordo predetto non veniva direttamente indicato), quantomeno nell'*an* la pretesa di rimborso di spese sostenute dal personale avente diritto, al di fuori della quota di costo di sua pertinenza.

In altri termini nella ipotesi che ci occupa, è contenuto quale *quid pluris* che differenzia la presente fattispecie da quella esaminata da Cass. 7336-94 il riconoscimento, presupposto di fatto dell'accordo richiamato, del compimento da parte dei lavoratori di un esborso almeno pari al costo del vestiario spettante per i due bienni, tanto che ne viene stabilito il rimborso in misura pari al 100% del suo valore.

1



In ordine al criterio di quantificazione, di quanto dovuto in ragione dell'omessa fornitura, sebbene le parti facessero generico riferimento alla "quota della spesa" di competenza dell'azienda che questa "avrebbe dovuto sostenere per l'acquisto del vestiario uniforme nei bienni 1990 e 1991 e 1992/93", rimettendone la quantificazione alle "sedi aziendali competenti", non può affermarsi che nel citato accordo fosse del tutto assente il requisito della determinabilità dell'oggetto della pattuizione ai sensi dell'art.1346 c.civ in modo da determinarne l'invalidità.

 Invero, il riferimento alla quota di spesa che l'azienda avrebbe dovuto sopportare per l'acquisto dei capi di vestiario non poteva, data la necessità che l'azienda si procurasse il vestiario uniforme ricorrendo al mercato, e secondo un'interpretazione di buona fede nella logica più confacente al bilanciamento degli interessi delle parti contrapposte (art.1366 c.civ.), che essere effettuato alla quota del prezzo normale o medio di mercato di quello specifico settore merceologico afferente ai capi oggetto di fornitura nei bienni considerati. Senonchè, va osservato che la quantificazione operata dalla convenuta quale emerge dai tabulati in atti e determinata in complessive L.1.036.147 lorde, non appare del tutto adeguata rispetto alla spesa presumibilmente da affrontare in caso di regolare attuazione delle forniture.

Dai tabulati prodotti da parte resistente si evince infatti che i valori considerati dall'Amat in sede di liquidazione della somma liquidata nel settembre 1993 corrispondono in





parte(ad es. quanto al costo della cd. divisa invernale determinato in £.251.600) agli importi contenuti nel verbale di aggiudicazione n.8 del 16-11-1993 che la convenuta ha indicato quale parametro del dovuto. Tuttavia il detto verbale di aggiudicazione non può ritenersi sicuro termine di riferimento per la determinazione di quanto dovuto a titolo di rimborso, poichè indica importi considerati al netto di oneri fiscali ,non riguarda l'intero vestiario uniforme da assegnare (in esso non è considerato ad es. l'importo per la cd. divisa estiva ed il cappotto in pelle da corrispondere nel 1992-v. ancora l'accordo del 15-11-1993) e comunque non è comprensivo dell'ulteriore somma richiesta quale corrispettivo dello slittamento dei termini per l'assegnazione delle giacche di pelle,cappotti ed impermeabili dal 1992 al 1994 di cui al punto 5 lett.b) della citata convenzione(difatti raddoppiando l'importo finale indicato nei detti tabulati per il biennio 1990-91, si ottiene una somma pressappoco analoga a quella riconosciuta nel mese di settembre 1993).

Quale razionale parametro di riferimento e verifica della ragionevolezza ed equità della pattuizione deve invece farsi riferimento alla circostanza (risultante da alcune buste paga in atti e comunque non contestata specificamente dall'Amat) che nei mesi da settembre 1991 a gennaio 1992 la convenuta provvede a ritenere dalle retribuzioni dei ricorrenti una somma di £.148.000 ,a titolo di rimborso della quota del 15% della spese per massa vestiario sopportata per il biennio 1988-89, per modo che risulta ragionevole determinare l'importo del 100% della spesa





sostenuta in quegli anni in £.985.680 e il suddetto 85% nella somma di £.838.000. In altri termini, sembra del tutto ragionevole ritenere che negli anni successivi al 1988 l'azienda avrebbe sostenuto un esborso per massa vestiario almeno pari a quello degli anni precedenti.

Non può peraltro considerarsi quale fatto notorio ai sensi dell'art.115 c.p.c. il fenomeno inflattivo rispetto al prezzo dei capi di vestiario, procedendosi alla rivalutazione delle quote annue a debito, così come vorrebbero i ricorrenti; infatti se sono circostanze note quella dell'aumento costante dei prezzi al consumo e della dinamica ascendente dei prezzi della manodopera, è altrettanto noto che in taluni settori o per eccesso di offerta sul mercato, dovuto anche alla proliferazione delle imprese produttrici, ovvero per stagnazione della domanda, il prezzo del prodotto finito può non subire apprezzabili variazioni anche nel corso di alcuni anni; del resto la valutazione del processo inflattivo è sempre il risultato di una valutazione media tra l'incremento di prezzo subito da alcuni beni, che può essere più o meno elevato, e quello subito da altri beni che può essere basso o addirittura nullo. In altri termini la notorietà del processo inflattivo non può essere estesa a settori merceologici particolari, ove occorrerebbero particolari cognizioni tecniche proprie dei medesimi.



Per quanto detto, non essendo tale dinamica ascendente (nello specifico settore relativo alla vendita di capi similari a quelli componenti la cd. massa vestiario) in alcun modo stata comprovata, la somma dovuta per i predetti

bienni, da cui va decurtato il percepito con la busta paga del settembre 1993, pari a £.1.036.147 è quella detta di £.838.000 ,così ottenendosi il residuo dovuto di £.639.850 per ciascuno degli istanti.

Da quanto detto discende anche che può trovare conferma l'ordinanza ex art.423 c.p.c. resa in favore di alcuni dei ricorrenti(Chiti Armido, Dimatteo Mario,Dimitri Giuseppe,Attollino Francesco,Gambardella Emilio, Scialpi Cataldo,Renò Angelo,Loparco Domenico e Capogrosso Ippazio) in data 23-7-1994, per la restituzione delle somme loro ritenute nel prospetto paga di giugno 1994,quale indebito recupero di quanto già corrisposto nel mese di settembre 1993, pari, come detto ,a £.1.036.147.

venendo alla ulteriore domanda relativa al riconoscimento del "corrispettivo per lo slittamento dei termini per l'assegnazione di giacche di pelle, cappotti ed impermeabili dal 1992 al 1994"di cui al punto b del citato accordo ,è ragionevole ritenere che le parti intendessero in tal modo "compensare" la quota di usura che i capi di vestiario personali utilizzati in quel biennio a causa del ritardo, avessero subito per la loro utilizzazione nell'esecuzione della prestazione lavorativa in luogo di quelli da fornire da parte della datrice.

Per la determinazione di tale importo può pertanto farsi ragionevole riferimento equitativo al ciclo di usura quinquennale del capo in pelle in dotazione (v. sopra) che le stesse parti considerarono in sede di accordo(vedi punto 3 dello stesso) e ,quindi alla quota annua di riduzione del suo valore su tale base temporale,utilizzando quale



termine di riferimento il prezzo unitario della giacca di pelle, indicato nel "preventivo massa vestiario di spettanza per il biennio 1988/89" allegato alla delibera n.244 del 28-7-1988 in atti, di £.200.000, ottenendo così una quota annua di £.40.000 e biennale di £.80.000.

Quanto, infine, alla domanda di liquidazione di un indennizzo, causa la mancata assegnazione del vestiario uniforme relativo al biennio 1994-95, e delle giacche, cappotti, ed impermeabili relativi al quinquennio 1994-98, essa non può trovare accoglimento. Poiché tale domanda ha carattere risarcitorio di un danno che si afferma attualmente subito e di cui difetta qualsivoglia

riconoscimento, e dimostrazione possono, questa volta, legittimamente richiamarsi i principi di Cass.7336-94.

In tale pronuncia la Corte ha ritenuto, nell'esegesi dell'art.50 CCNL autoferrotranvieri del 1976, che "le parti collettive, nell'addossare una parte del costo dei capi di vestiario a carico del lavoratore, ebbero a determinare una valutazione convenzionale del valore economico attribuibile alla normale usura dell'abbigliamento affrontata dal dipendente in mancanza della fornitura pattuita, sicché "solo ove tale limite fosse in concreto superato il lavoratore potrebbe lamentare un danno risarcibile;....le parti hanno(cioè) voluto fissare.... un valore convenzionale alla normale usura dei diversi capi di vestiario uniforme, e solo se in concreto l'usura del vestiario indossato dai lavoratori in luogo di quello che doveva essere fornito fosse risultata maggiore al grado di usura tenuto presente



in sede di pattuizione collettiva al fine della ripartizione della spesa, solo allora i lavoratori stessi, previa prova del danno in realta' subito, avrebbero potuto vedersi accolta la loro richieste'' (così testualmente la citata pronuncia).

Siffatta prova del danno subito non può ritenersi raggiunta neppure facendo riferimento al fatto (notorio secondo i ricorrenti ex art. 115-2° co.c.p.c.) per il quale ciascuno in un biennio destina alle necessità del proprio vestiario una certa quota del reddito in misura superiore alle 1.140.000 (che integrano il 15% di costo comunque addebitabile al lavoratore).

Seppure tale evenienza sia certamente assai frequente, essa non può però ritenersi ineluttabile nè comunque riportabile al concetto di notorio. Quest'ultimo, derogando al principio dispositivo ed al principio del contraddittorio, e dando luogo a prove non fornite dalle parti e relative a fatti non da esse vagliati e controllati, va inteso in senso rigoroso, ossia come fatto acquisito dalla collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile (Cass. civ. sez. lav., 7 aprile 1992 n. 4223-id. sez. II, 11 maggio 1987 n. 4330) e non può confondersi con la considerazione di un fenomeno non universale sebbene assai diffuso (Cass. 28 novembre 1992 n. 12762).

Tale indubitabilità ed incontestabilità non può ritenersi esistente rispetto all'allegata circostanza, se si considera che la quota di reddito che ciascuno destina al vestiario può essere assai variabile da soggetto a

soggetto, per essere funzione non solo delle propensioni personali, ma anche della quota di reddito destinabile a tale scopo a sua volta variabile in relazione alla misura delle spese rivenienti da altre esigenze (abitative alimentari, di mantenimento del nucleo familiare ecc.), dalla maggiore o minore propensione al risparmio, della disponibilità di capi di vestiario acquistati in precedenza ed il cui ciclo di usura non si completi in un biennio.

\*\*\*\*\*

In conclusione, la convenuta AMAT va condannata, con applicazione dei criteri sopra indicati, al pagamento in favore di ciascuno degli istanti della complessiva somma di £. 719.850, di cui £. 639.850 per residuo rimborso spese massa vestiario per i bienni 1990-91 e 1992-93; di cui all'accordo del 15-5-1993 (sicchè la somma complessivamente spettante a tal titolo è data da £. £. 1.036.147, già ricevute con la busta paga di settembre 1993 e perciò non oggetto del presente giudizio, e appunto dalle ulteriori £. 639.850, richieste nel presente giudizio, per un totale di £. 1.675.997 lorde), e £. 80.000, sempre al lordo di ritenute, per corrispettivo per lo slittamento dei termini per l'assegnazione di giacche di pelle, cappotti ed impermeabili dal 1992 al 1994; sulla somma rivalutata ex 429 c.p.c. e 150 disp.att., saranno da computare gli interessi legali dal 15-5-1993 (data che difettando prova del momento in cui fu sostenuta la spesa per il vestiario deve ritenersi razionale utilizzare, giusta il riconoscimento della spesa sostenuta in esso contenuto) al saldo effettivo.





Peraltro tali somme vanno intese al lordo di ritenuta fiscale(sicchè legittimamente l'Amat ha provveduto a operarla su quanto già corrisposto),essendo stata ad esse assegnata la funzione di "rimborso di spese"(v. punto 5 dell'accordo del '15-5-1993) sostenute per l'acquisizione del vestiario da utilizzare sul lavoro, da inquadrare tra le "spese inerenti alla produzione del reddito" di cui all'art.48 T.U. imposte dirette, riconducibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito di lavoro dipendente.Ciò trova conferma nel fatto che il vestiario da utilizzare sul luogo di lavoro è funzionale allo svolgimento della prestazione lavorativa e quindi il conseguimento della retribuzione vera e propria,al pari di altre spese similari(si pensi ad esempio a quelle rese necessarie dalla necessità di raggiungere quotidianamente il luogo di lavoro con mezzi propri ed ai relativi rimborsi).In altri termini con la dazione in natura del vestiario da utilizzare sul lavoro, il datore si esonera dal rimborsare in moneta gli oneri altrimenti da sostenere da parte del lavoratore per procacciarsi i detti capi di abbigliamento.

In tali limiti la domanda può essere accolta.Le spese di lite,liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza per la quota di due terzi da porsi a carico della convenuta e vanno per il resto compensate; giustifica tale seconda statuizione la parziale infondatezza di alcuni dei capi di domanda avanzati.



Il Pretore, definitivamente pronunciando così provvede: 1) accoglie il ricorso, per quanto di ragione, e per l'effetto condanna l'A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore di ciascuno dei ricorrenti la somma di L. 719.850 al lordo di ritenute di legge, oltre rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. e 150 disp.att. ed interessi legali, con decorrenza dal 15-5-1993 sino al soddisfo; 2) conferma l'ordinanza ex art. 423 c.p.c. in data 23-7-1994 per le somme ivi indicate; 3) condanna la convenuta al pagamento in favore dei ricorrenti di due terzi delle spese del giudizio, terzi liquidati in complessive L. 3.200.000 di cui L. 1.900.000 per onorario, oltre IVA e CAP, dichiarando la compensazione tra le parti per il residuo. Sentenza esecutiva per legge.

Taranto, 28-2-1996

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA  
(Dott. Vincenza NOTARNICOLA)

*V. Notarnicola*

Il Pretore  
(Dr. Marcello Maggi)

*Marcello Maggi*

Depositata in Cancelleria

il 29 MAG 1996

IL CANCELLIERE

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE  
comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne  
siano richiesti ed a chiunque spetti, di mettere  
a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Mini-  
stero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali  
della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne  
siano legalmente richiesti.

Taranto, 3 OTT. 1996 199 \_\_\_\_\_

~~IL DIRETTORE DI CANCELLERIA~~

*Lucia Paciulli*



E' copia fotostatica in n. \_\_\_\_\_ facciate conforme  
all'originale, che si rilascia in forma esecutiva  
a richiesta del cu Loesbhi

Taranto, 3 OTT. 1996

~~IL DIRETTORE DI CANCELLERIA~~

*Lucia Paciulli*

*Lucia Paciulli*

V.to per autentica 3 OTT. 1996

*Lucia Paciulli*



CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTrettuale, UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI

Ad istanza della parte costituita in atti, io sottoscritto, Arturo Sannicola addetto al suindicato ufficio,

ho notificato l'atto al Sig. AMAT

in persona del legale rappresentante pro-tempore  
abitante in Taranto - Via C-BIATTISTI n.     

mediante consegna di copia conforme all'originale

in mani.

*del signor delle  
Azzelelli di Ernesto Michele  
eletto del Mazzoni  
del*

*MA 18/10/1996*

ARTURO SANNICOLA  
ASSISTENTE U.N.E.P.  
CORTE DI APPELLO DI LECCE  
SEZIONE DISTrettuale di TARANTO



Dott. Proc. LORENZO IACOBBI  
Via F. Amedeo, 78 - Tel. 099/4534498  
14100 TARANTO

1996

18 OTT. 1996  
10578 di Prot.

DIRETT. C.A. PERS.  
DR. CIMAGLIA  
SEGR. C.A.D.  
N. 2052 SENT.  
N. 4708/PC R.G.  
N. 9886 CRON.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOMRE DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore di Taranto Dr. Marcello Maggi, in funzione di  
giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 4708/PC del Tribunale  
Lavoro, avente per oggetto: pagamento massa versata

18 OTT. 1996

Promossa da

Montemurto Luigi-Mitrangolo Giovanni-Celano Cosimo-Franco

Salvatore-Lanza

Umberto-Basilis

Vincenzo..... rapp. ti e difesi dal

Dr. Proc. L. Iacobi

A T T O R E

contro

Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto - in persona

del suo legale rappresentante pro tempore

..... rapp. e dif. dal Dr.

Proc. G. Albano

C O N V E N U T O

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 22-4-1994, i ricorrenti  
indicali in epigrafe, dipendenti dell'Azienda

Municipalizzata Autotrasporti di Taranto-A.M.A.T., con la

qualifica di autisti, assumendo di non avere ricevuto, da

parte della datrice, per il periodo 1990-1993, il versamento

da lavoro, giusta art. 50 CCNL categoria autotrasportisti

del 1976, né di avere adeguato indennizzo economico

risolutivo, chiedevano a questo Pretore, previa declaratoria

del proprio diritto a vedersi dotare del vestiario uniforme per gli anni predetti, la condanna dell'A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante, al pagamento in loro favore, a titolo risarcitorio, dell'equivalente di quanto non corrisposto, pari all'85% del costo del vestiario a ciascuno spettante al netto di quanto già liquidato dall'azienda, e quantificato in £.1.700.000 pro-capite, oltre interessi e svalutazione monetaria, e ciò in ottemperanza dell'accordo sindacale intervenuto in data 15-5-1993 tra le OO.SS. e l'Amat; chiedevano inoltre la condanna della datrice al pagamento in loro favore di un ulteriore indennizzo, causa la mancata assegnazione del vestiario uniforme relativo al biennio 1994-95, e delle giacche, cappotti, ed impermeabili relativi al quinquennio 1994-98, assegnazione in loro favore stabilita dal predetto accordo.

Costituendosi l'Amat deduceva che, in ottemperanza della convenzione del 15-5-1993 aveva provveduto a pagare al personale quanto dovuto, ivi compreso il corrispettivo per lo slittamento dei termini di assegnazione del vestiario dal 1992 al 1994 previsto in sede sindacale, e che quindi null'altro questi potevano vantare. Chiedeva pertanto il rigetto dell'avverso ricorso, con vittoria di spese.

Disposte esibizioni documentali, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa sulle conclusioni dei procuratori costituiti come da dispositivo in calce.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso può trovare accoglimento, per quanto di ragione. L'art. 50 del CCNL 23-7-1976 garantisce il diritto ai dipendenti delle aziende che svolgono servizi di



A handwritten signature, possibly "D.D.", written in ink on the right margin of the page.



autotrasporto di linea, quale l'odierna convenuta, alla fornitura di un "vestiario uniforme obbligatorio" in particolare per il personale viaggiante cui appartengono gli odierni ricorrenti.

Il contratto stabilisce poi per ciascuna tipologia di capo la periodicità di acquisto e sostituzione, ponendone il relativo costo per il 70% a carico dell'azienda e per il 30% a carico del lavoratore.

Non è contestato in causa che l' A.M.A.T. a seguito di accordi integrativi aziendali di maggiore favore per i dipendenti, si sia di fatto accollata l'onere della spesa in ragione dell'85%; così come è pacifico che l'Azienda non abbia fornito ai ricorrenti detto vestiario per gli anni dal 1990 al 1993 (vedi preambolo accordo sindacale del 15-5-1993 recepito dall' A.M.A.T. con delibera della propria commissione amministratrice in data 29-5-1993), corrispondendo loro con la busta paga di settembre 1993, in esecuzione dell'accordo sindacale citato, delle somme pari a £.1.036.147 lorde (importo che l'Amat non ha contestato di avere già corrisposto a ciascuno degli odierni ricorrenti), ritenuto però non soddisfattivo del dovuto.

Infine, l'azienda non ha contestato che i capi spettanti per gli indicati bienni comprendessero specificamente a) un cappotto di pelle; b) una divisa invernale ogni due anni; c) una divisa estiva ogni due anni.

Per ovviare alla mancata assegnazione al personale del vestiario, "causata da ritardi burocratici inerenti ai nuovi sistemi di gara per l'aggiudicazione delle forniture"



l'Amat e le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipularono in data 15 maggio 1993 un accordo nel quale le parti, dando atto che nei bienni predetti il personale aveva dovuto "sopperire alla carenza di vestiario uniforme con mezzi propri", convenivano tra l'altro, che "l'azienda a titolo di rimborso spese, provvederà a liquidare agli aventi diritto: a) la quota della spesa di propria competenza che avrebbe dovuto sostenere per l'acquisto del vestiario uniforme nei bienni 1990/91, 1992/93; b) un corrispettivo per lo slittamento dei termini per l'assegnazione di giacche di pelle, cappotti ed impermeabili dal 1992 al 1994.".

I ricorrenti chiedono pertanto la condanna della datrice al pagamento della  *differenza*  tra quanto riconosciuto dall'azienda con la dazione della somma di  *£.1.036.147*  lorde, e quanto si assume spettante in base all'effettivo valore di mercato del vestiario non procurato.

La convenuta ha contestato siffatta pretesa deducendo l'idoneità degli importi predetti a soddisfare il credito nascente dall'accordo e richiamando il contenuto della sentenza n. 7336/94 della Corte di Cassazione, secondo la quale la mancata fornitura del vestiario configura una inadempienza contrattuale che legittima una domanda risarcitoria dei lavoratori, sui quali grava l'onere di provare di avere subito in concreto un pregiudizio economico, sopportando un'usura dei propri abiti in misura superiore alla quota dell'esborso posto a loro carico, onere probatorio che nella specie non sarebbe stato assolto.



Tali argomentazioni della convenuta non possono condividersi. In primo luogo va rilevato che la pronuncia ora citata non si attaglia perfettamente al caso di specie, in cui i lavoratori hanno agito sulla base di un'accordo sindacale, nel corpo del quale le parti davano espressamente atto del fatto che "nei bienni predetti il personale ha dovuto sopperire alla carenza di vestiario uniforme con mezzi propri" e conseguentemente stabilivano la corresponsione ai lavoratori della quota di spesa a carico dell'azienda. Esse così attestavano, quale dato di fatto e presupposto della convenzione, che il personale avente diritto aveva provveduto interamente con mezzi propri alla spesa del vestiario, con ciò riconoscendo, se non nel *quantum*, (che nell'accordo predetto non veniva direttamente indicato), quantomeno nell'*an* la pretesa di rimborso di spese sostenute dal personale avente diritto, al di fuori della quota di costo di sua pertinenza.

In altri termini nella ipotesi che ci occupa, è contenuto quale *quid pluris* che differenzia la presente fattispecie da quella esaminata da Cass. 7336-94 il riconoscimento, presupposto di fatto dell'accordo richiamato, del compimento da parte dei lavoratori di un esborso almeno pari al costo del vestiario spettante per i due bienni, tanto che ne viene stabilito il rimborso in misura pari al 100% del suo valore.

In ordine al criterio di quantificazione di quanto dovuto in ragione dell'omessa fornitura, sebbene le parti facessero generico riferimento alla "quota della spesa" di competenza dell'azienda che questa "avrebbe dovuto



A handwritten signature or mark, possibly initials, located at the bottom right of the page.



sostenere per l'acquisto del vestiario uniforme nei bienni 1990 e 1991 e 1992/93", rimettendone la quantificazione alle "sedi aziendali competenti", non può affermarsi che nel citato accordo fosse del tutto assente il requisito della determinabilità dell'oggetto della pattuizione ai sensi dell'art.1346 c.civ in modo da determinarne l'invalidità.

vero, il riferimento alla quota di spesa che l'azienda avrebbe dovuto sopportare per l'acquisto dei capi di vestiario non poteva, data la necessità che l'azienda si procurasse il vestiario uniforme ricorrendo al mercato, e secondo un'interpretazione di buona fede nella logica più confacente al bilanciamento degli interessi delle parti contrapposte (art.1366 c.civ.), che essere effettuato alla quota del prezzo normale o medio di mercato di quello specifico settore merceologico afferente ai capi oggetto di fornitura nei bienni considerati. Senonchè, va osservato che la quantificazione operata dalla convenuta quale emerge dai tabulati in atti e determinata in complessive L.1.036.147 lorde, non appare del tutto adeguata rispetto alla spesa presuntivamente da affrontare in caso di regolare attuazione delle forniture.

Dai tabulati prodotti da parte resistente si evince infatti che i valori considerati dall'Amat in sede di liquidazione della somma liquidata nel settembre 1993 corrispondono in parte (ad es. quanto al costo della cd. divisa invernale determinato in L.251.600) agli importi contenuti nel verbale di aggiudicazione n.8 del 16-11-1993 che la convenuta ha indicato quale parametro del dovuto. Tuttavia





il detto verbale di aggiudicazione, non può ritenersi sicuro termine di riferimento per la determinazione di quanto dovuto a titolo di rimborso, poichè indica importi considerati al netto di oneri fiscali, non riguarda l'intero vestiario uniforme da assegnare (in esso non è considerato ad es. l'importo per la cd. divisa estiva ed il cappotto in pelle da corrispondere nel 1992-v. ancora l'accordo del 15-11-1993) e comunque non è comprensivo dell'ulteriore somma richiesta quale corrispettivo dello stipendio del personale per l'assegnazione delle giacche di pelle, cappotti ed impermeabili dal 1992 al 1994 di cui al punto 5 lett.b) della citata convenzione (difatti raddoppiando l'importo finale indicato nei detti tabulati per il biennio 1990-91, si ottiene una somma pressappoco analoga a quella riconosciuta nel mese di settembre 1993). Quale razionale parametro di riferimento e verifica della ragionevolezza ed equità della pattuizione deve invece farsi riferimento alla circostanza (risultante da alcune buste paga in atti e comunque non contestata specificamente dall'Amat) che nei mesi da settembre 1991 a gennaio 1992 la convenuta provvede a ritenere dalle retribuzioni dei ricorrenti una somma di £.148.000, a titolo di rimborso della quota del 15% della spese per massa vestiario sopportata per il biennio 1988-89, per modo che risulta ragionevole determinare l'importo del 100% della spesa sostenuta in quegli anni in £.985.680 e il suddetto 85% nella somma di £.838.000. In altri termini, sembra del tutto ragionevole ritenere che negli anni successivi al 1988



l'azienda avrebbe sostenuto un esborso per massa vestiario almeno pari a quello degli anni precedenti.

Non può peraltro considerarsi quale fatto notorio ai sensi dell'art.115 c.p.c. il fenomeno inflattivo rispetto al prezzo dei capi di vestiario, procedendosi alla rivalutazione delle quote annue a debito, così come vorrebbero i ricorrenti; infatti se sono circostanze note quella dell'aumento costante dei prezzi al consumo e della dinamica ascendente dei prezzi della manodopera, è altrettanto noto che in taluni settori o per eccesso di offerta sul mercato, dovuto anche alla proliferazione delle imprese produttrici, ovvero per stagnazione della domanda, il prezzo del prodotto finito può non subire apprezzabili variazioni anche nel corso di alcuni anni; del resto la valutazione del processo inflattivo è sempre il risultato di una valutazione media tra l'incremento di prezzo subito da alcuni beni, che può essere più o meno elevato, e quello subito da altri beni che può essere basso o addirittura nullo. In altri termini la notorietà del processo inflattivo non può essere estesa a settori merceologici particolari, ove occorrerebbero particolari cognizioni tecniche proprie dei medesimi.

Per quanto detto, non essendo tale dinamica ascendente (nello specifico settore relativo alla vendita di capi similari a quelli componenti la cd. massa vestiario) in alcun modo stata comprovata, la somma dovuta per i predetti bienni, da cui va decurtato il percepito con la busta paga del settembre 1993, pari a L.1.036.147 è quella detta di





£.838.000 ,così ottenendosi il residuo dovuto di £.639.850 per ciascuno degli istanti.

Venendo alla ulteriore domanda relativa al riconoscimento del "corrispettivo per lo slittamento dei termini per l'assegnazione di giacche di pelle, cappotti ed impermeabili dal 1992 al 1994" di cui al punto b del citato accordo ,è ragionevole ritenere che le parti intendessero in tal modo "compensare" la quota di usura che i capi di vestiario personali utilizzati in quel biennio a causa del ritardo, avessero subito per la loro utilizzazione nell'esecuzione della prestazione lavorativa in luogo di quelli da fornire da parte della datrice.

Per la determinazione di tale importo può pertanto farsi ragionevole riferimento equitativo al ciclo di usura quinquennale del capo in pelle in dotazione (v. sopra) che le stesse parti considerarono in sede di accordo(vedi punto 3 dello stesso) e ,quindi alla quota annua di riduzione del suo valore su tale base temporale,utilizzando quale termine di riferimento il prezzo unitario della giacca di pelle, indicato nel "preventivo massa vestiario di spettanza per il biennio 1988/89" allegato alla delibera n.244 del 28-7-1988 in atti, di £.200.000, ottenendo così una quota annua di £.40.000 e biennale di £.80.000.

Quanto,infine,alla domanda di liquidazione di un indennizzo, causa la mancata assegnazione del vestiario uniforme relativo al biennio 1994-95, e delle giacche, cappotti, ed impermeabili relativi al quinquennio 1994-98, essa non può trovare accoglimento.Poichè tale domanda ha carattere risarcitorio di un danno che si afferma



attualmente subito e di cui difetta qualsivoglia riconoscimento, e dimostrazione possono, questa volta, utilmente richiamarsi i principi di Cass. 7336-94.

In tale pronuncia la Corte ha ritenuto, nell'esegesi dell'art. 50 CCNL autoferrotranvieri del 1976, che "le parti collettive, nell'addossare una parte del costo dei capi di vestiario a carico del lavoratore, ebbero a determinare una valutazione convenzionale del valore economico attribuibile alla normale usura dell'abbigliamento affrontata dal dipendente in mancanza della fornitura pattuita, sicché "solo ove tale limite fosse in concreto superato il lavoratore potrebbe lamentare un danno risarcibile;....le parti hanno (cioè) voluto fissare.... un valore convenzionale alla normale usura dei diversi capi di vestiario uniforme, e solo se in concreto l'usura del vestiario indossato dai lavoratori in luogo di quello che doveva essere fornito fosse risultata maggiore al grado di usura tenuto presente in sede di pattuizione collettiva al fine della ripartizione della spesa, solo allora i lavoratori stessi, previa prova del danno in realtà subito, avrebbero potuto vedersi accolta la loro richiesta" (così testualmente la citata pronuncia).

Siffatta prova del danno subito non può ritenersi raggiunta neppure facendo riferimento al fatto (notorio secondo i ricorrenti ex art. 115-2° co.c.p.c.) per il quale ciascuno in un biennio destina alle necessità del proprio vestiario una certa quota del reddito in misura superiore alle

£.148.000 (che integrano il 15% di costo comunque addebitabile al lavoratore).

Seppure tale evenienza sia certamente assai frequente, essa non può però ritenersi ineluttabile nè comunque riportabile al concetto di notorio. Quest'ultimo, derogando al principio dispositivo ed al principio del contraddittorio, e dando luogo a prove non fornite dalle parti e relative a fatti non da esse vagliati e controllati, va inteso in senso rigoroso, ossia come fatto acquisito dalla collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile (Cass. civ. sez. lav., 7 aprile 1992 n. 4223-id. sez. II, 11 maggio 1987 n. 4330) e non può confondersi con la considerazione di un fenomeno non universale sebbene assai diffuso (Cass. 28 novembre 1992 n. 12762).

Tale indubitabilità ed incontestabilità non può ritenersi esistente rispetto all'allegata circostanza, se si considera che la quota di reddito che ciascuno destina al vestiario può essere assai variabile da soggetto a soggetto, per essere funzione non solo delle propensioni personali, ma anche della quota di reddito destinabile a tale scopo a sua volta variabile in relazione alla misura delle spese rivenienti da altre esigenze (abitative alimentari, di mantenimento del nucleo familiare ecc.), dalla maggiore o minore propensione al risparmio, della disponibilità di capi di vestiario acquistati in precedenza ed il cui ciclo di usura non si completi in un biennio.

\*\*\*\*\*



In conclusione, la convenuta AMAT va condannata, con applicazione dei criteri sopra indicati, al pagamento in favore di ciascuno degli istanti della complessiva somma di £.719.850, di cui £.639.850 per residuo rimborso spese massa vestiario per i bienni 1990-91 e 1992-93, di cui all'accordo del 15-5-1993 (sicchè la somma complessivamente spettante a tal titolo è data da £. £.1.036.147, già ricevute con la busta paga di settembre 1993 e perciò non oggetto del presente giudizio, e appunto dalle ulteriori £.639.850, richieste nel presente giudizio, per un totale di £.1.675.997 lorde), e £.80.000, sempre al lordo di ritenute, per corrispettivo per lo slittamento dei termini per l'assegnazione di giacche di pelle, cappotti ed impermeabili dal 1992 al 1994; sulla somma rivalutata ex 429 c.p.c. e 150 disp.att., saranno da computare gli interessi legali dal 15-5-1993 (data che difettando prova del momento in cui fu sostenuta la spesa per il vestiario deve ritenersi razionale utilizzare, giusta il riconoscimento della spesa sostenuta in esso contenuto) al saldo effettivo.

Peraltro tali somme vanno intese al lordo di ritenuta fiscale (sicchè legittimamente l'Amat ha provveduto a operarla su quanto già corrisposto), essendo stata ad esse assegnata la funzione di "rimborso di spese" (v. punto 5 dell'accordo del 15-5-1993) sostenute per l'acquisizione del vestiario da utilizzare sul lavoro, da inquadrare tra le "spese inerenti alla produzione del reddito" di cui all'art.48 T.U. imposte dirette, riconducibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito di lavoro dipendente. Ciò trova conferma nel fatto che il



vestiario da utilizzare sul luogo di lavoro è funzionale allo svolgimento della prestazione lavorativa e quindi il conseguimento della retribuzione vera e propria, al pari di altre spese similari (si pensi ad esempio a quelle rese necessarie dalla necessità di raggiungere quotidianamente il luogo di lavoro con mezzi propri ed ai relativi rimborsi). In altri termini con la dazione in natura del vestiario da utilizzare sul lavoro, il datore si esonera dal rimborsare in moneta gli oneri altrimenti da sostenere da parte del lavoratore per procacciarsi i detti capi di abbigliamento.

In tali limiti la domanda può essere accolta. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza per la quota di due terzi da porsi a carico della convenuta e vanno per il resto compensate; giustifica tale seconda statuizione la parziale infondatezza di alcuni dei capi di domanda avanzati.

P.Q.M.

Il Pretore, definitivamente pronunciando così provvede: 1) accoglie il ricorso, per quanto di ragione, e per l'effetto condanna l'A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore di ciascuno dei ricorrenti la somma di L. 719.850 al lordo di ritenute di legge, per le causali in motivazione, oltre rivalutazione monetaria ex 429 c.p.c. e 150 disp.att. ed interessi legali, con decorrenza dal 15-5-1993 sino al soddisfo;

2) condanna la convenuta al pagamento in favore dei ricorrenti di due terzi delle spese del giudizio, terzi



liquidati in complessive L. 1.200.000 di cui L.710.000 per  
onorario, oltre IVA e CAP, dichiarando la compensazione tra  
le parti per il residuo. Sentenza esecutiva per legge.

Taranto, 28-2-1996.

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

(Dott. Vincenza NOTARNICOLA)

*V. Notarnicola*

Il Pretore

(Dr. Marcello Maggi)

*Marcello Maggi*

Depositata in Cancelleria

II 29 MAR 1996

IL CANCELLIERE

*Copia conforme all'originale*

Taranto - 4 OTT. 1998



IL CANCELLIERE



CORTE DI APPELLO DI TARANTO  
SEZIONE DISTrettuale

Avendo visto che la suddetta è risultata in atti, io sottoscritto  
senza che sia stato al suindicato ufficio.

ho fatto come atto al Sig. AMAT

in persona del legale rappresentante pro-tempore

abitante in Taranto - Via C. BATTISTI n. ...

mediante consegna di copia conforme all'originale  
a mani. del segretario delle

Azzurro  
Grossi  
Mazzoni  
18/11/96

ARTURO SANTAGADA  
ASSISTENTE UNEP  
CORTE DI APPELLO DI TARANTO  
SEZIONE DISTrettuale